

Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29/8/2012, Presidente Varotti, Giudice Est. Fanticini.

Diritti inviolabili della personalità - Diritto alla intangibilità del nome e del cognome.

Il diritto al nome (e al cognome) costituisce diritto inviolabile della personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione: l'intangibilità del cognome, come identificativo della persona, è corollario di tale diritto.

Cittadinanza - Variazione del doppio cognome originario - Atto dell'autorità - Esclusione.

Non è consentita, per atto dell'autorità, la variazione del (doppio) cognome originario, nemmeno in caso di assunzione della cittadinanza italiana, dato che la Legge 91/1992 non prevede la modifica delle generalità del soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto con norme interne (v. circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno, interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 n. 54). Conseguentemente, il decreto del Ministro dell'Interno che conferisce la cittadinanza italiana e modifica l'originario doppio cognome del nuovo cittadino costituisce provvedimento amministrativo illegittimo che produce effetti indiretti sui diritti dedotti nel procedimento di rettificazione degli atti di stato civile (art. 95 D.P.R. 396/2000); come tale, deve essere disapplicato in forza dell'art. 5 della Legge 2248/1865 all. E.

Omissis

nel procedimento n. 1592/2012 V.G. relativo all'istanza di rettificazione di atto di stato civile presentata da O.A.N.M., ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letta l'istanza con la quale si chiede la rettificazione dell'atto di nascita relativo a O.A.N.M. (n. 12/12/1981 a Tolu Sucre – Colombia), iscritto nel registro per gli atti di nascita parte II – serie B – anno 2012 – n. 29 del Comune di Novellare, chiedendo la rettifica-

zione del cognome “ORTEGA” in “ORTEGA ARIZA”;

- rilevato che la variazione del cognome originario della ricorrente, Ortega Ariza, è dipesa dal decreto del Ministro dell'Interno del 19/4/2012, di conferimento della cittadinanza italiana: infatti, il citato provvedimento, oltre ad attribuire la cittadinanza all'odierna ricorrente, dispone che “alla stessa competono il prenome Neila Maria ed il cognome ORTEGA in conformità alla legge italiana”;

- rilevato che il diritto al nome (e al cognome) costituisce – nel nostro ordinamento – diritto inviolabile della personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione, e che l'intangibilità del cognome, come identificativo della persona, è corollario di tale diritto;

- rilevato che il diritto al mantenimento del cognome originario è stato sancito – nell'ordinamento comunitario e con riguardo a cittadini degli Stati membri – anche dalla Corte di Giustizia UE: “il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE” (sentenza del 14 ottobre 2008 nella causa C-353/06)

- ritenuto che la variazione del cognome della ricorrente apportata col decreto del Ministro dell'Interno, pur se con richiamo dell'art. 24 comma 1° della Legge 218/1995 (norma che rimanda la regolazione dei diritti della personalità alla disciplina nazionale del soggetto), sia illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento interno (e comunitario), i quali – come esposto – salvaguardano l'identità personale e, se correttamente interpretati, impongono che la variazione del cognome non possa avvenire per atto dell'Autorità; peraltro, né la Legge 91/1992 dispone che il Prefetto possa modificare le generalità del soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto con norme interne atteso che proprio la circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno (interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 N. 54) non ravvisa “preclusioni di sorta” al ripristino del cognome di origine modificato in sede di concessione della cittadinanza;

- ritenuto che, per tali ragioni, il decreto del Ministro dell'Interno del 19/4/2012 - provvedimento amministrativo che produce effetti indiretti sulle posizioni giuridiche soggettive dedotte in questo procedimento – debba essere disapplicato in forza dell'art. 5 della Legge 2248/1865 all. E: conseguentemente, venendo meno il presupposto su cui si fonda la variazione degli atti di stato civile, appare fondata l'istanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 D.P.R. 396/2000;

P.Q.M.

visti gli art. 95 ss. D.P.R. 3/11/2000 n. 396,

ACCOGLIE

l'istanza di rettificazione del predetto atto di stato civile, disponendo che ove è scritto "ORTEGA" si corregga in "ORTEGA ARIZA".

Così deciso in Reggio Emilia il 29/8/2012.

Il Presidente

Dr. Luciano Varotti

Il Giudice Relatore

Dr. Giovanni Fanticini

* IL CASO.it